

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0001852	18/09/2025

OGGETTO: A.G.R.U. - Presa d'atto ed esecuzione della Sentenza n° 988/2024 del 26/06/2024 della Corte d'Appello di Bari – Sezione Lavoro.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20250002099 DEL 12/09/2025



COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 5 (cinque) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 1 (uno) PAGINE

DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE


Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.


Parere della Direttrice Amministrativa	Parere della Direttrice Sanitaria
 Firmato Digitalmente il 17/09/2025 17:20 Rachele POPOLIZIO	 Firmato Digitalmente il 18/09/2025 10:59 Rosella SQUICCIARINI

Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 18/09/2025 16:56 Luca TALIENTO	 Firmato Digitalmente il 18/09/2025 16:45 Luigi FRUSCIO

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **18/09/2025**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
Firmato Digitalmente il 18/09/2025 16:59

Luca TALIENTO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO	A.G.R.U. - Presa d'atto ed esecuzione della Sentenza n° 988/2024 del 26/06/2024 della Corte d'Appello di Bari – Sezione Lavoro.
----------------	--

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 329 del 17/02/2025, con l'assistenza del Segretario, sulla base della proposta formulata dalla Direttrice Area Gestione Risorse Umane, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità, considera e determina quanto segue:

Premesso che:

- con ricorso acclarato al R.G. 20635/2009, il dipendente (come identificata nell'allegato File privacy non soggetto a pubblicazione) ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale del Lavoro di Bari la ASL BARI chiedendo di accertare il suo diritto al riconoscimento dell'anzianità per il servizio prestato in regime convenzionale ai sensi della L. R. n° 26/2006, con decorrenza dal 11/02/1991 e con conseguente condanna dell'ASL Bari al riconoscimento degli effetti giuridici ed economici da ciò derivanti;
- con sentenza n° 4608/2013 il Tribunale di Bari rigettava il ricorso;
- verso la sentenza n° 4608/2013 il dipendente opponeva appello;
- con sentenza n° 1015/2017 la Corte d'Appello di Bari rigettava l'appello;
- avverso tale ultima decisione della Corte d'Appello di Bari, il dipendente proponeva ricorso per Cassazione, la quale accoglieva il ricorso proposto e, con ordinanza n° 9870/2023, cassava la sentenza impugnata, rinviando alla Corte d'Appello di Bari in diversa composizione;
- con ricorso in riassunzione dinanzi alla Corte d'Appello di Bari acclarato al R.G. 738/2023 chiedendo il riconoscimento dell'anzianità per il servizio prestato in regime convenzionale ai sensi della L. R. n° 26/2006, con decorrenza dal 11/02/1991 e con conseguente condanna dell'ASL Bari al riconoscimento degli effetti giuridici ed economici e, in via subordinata ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'anzianità di servizio prestato in regime convenzionale in base all'orario settimanale svolto, rapportato percentualmente a quello della Dirigenza medica del SSN;

Preso atto che la Corte d'Appello di Bari - sezione lavoro -, con sentenza n. 988/2024 del 26/06/2024 ha così definito la controversia: 1) accoglie in parte l'appello verso la sentenza n° 4608/2013 e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, accoglie in parte la domanda e dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento del periodo di servizio reso in regime di convenzione dal 11/02/1992 al 31/12/2001 con riferimento all'orario settimanale svolto secondo i criteri stabiliti nel DPCM del 08/03/2001, il tutto a far data dal 01/01/2002 (data di entrata nei ruoli); 2) per l'effetto, condanna la ASL Bari al riconoscimento degli effetti giuridici, economici e previdenziali conseguenti alla maggiore anzianità di servizio maturata;

Vista la nota prot. n. 48452/2024 della Struttura Burocratico Legale che invita l'AGRU a procedere alla esecuzione;

Ritenuto, pertanto, di dover dare esecuzione alla sentenza n. 988/2024 del 26/06/2024 della Corte d'Appello di Bari - sezione lavoro -, e di dover riconoscere il periodo di servizio reso in regime di convenzione dal 11/02/1992 al 31/12/2001 con riferimento all'orario settimanale svolto secondo i criteri stabiliti nel DPCM del 08/03/2001, rapportata a 30 ore settimanali pari a 8 anni, 5 mesi e 11 giorni, con la relativa retrodatazione dell'anzianità a decorre dal 21/07/1993 e il conseguente ricalcolo dell'indennità di esclusività maggiore di "5 anni a decorre dal 01/01/2002" (data di entrata nei ruoli) e "maggiore di 15 anni a decorrere dal 01/08/2008", nonché la liquidazione di €. 82.939,42= quale differenza tra l'indennità spettante e quella percepita a far data dal 01/01/2002 ed €. 12.233,55 per interessi legali, allo scopo di evitare gli ulteriori aggravii di costi che si determinerebbero per l'Amministrazione nell'ipotesi in cui la controparte agisca con l'esecuzione forzata del titolo, ma con espressa riserva di ripetizione delle somme liquidate con il presente provvedimento qualora, le stesse, per qualsiasi motivo, risultassero non dovute;

Dato atto che, in virtù di quanto disposto con la Legge 23 dicembre 1994, n. 724, con il D. M. 1° settembre 1998, n. 352 e con circolare 23 dicembre 1998, n. 83 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, in materia di corresponsione degli interessi e della rivalutazione monetaria per ritardato pagamento degli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale a favore dei dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza delle amministrazioni pubbliche, nelle ipotesi di sentenze che riconoscano entrambi gli istituti (interessi legali e rivalutazione monetaria) sono dovute, dalla parte soccombente, le maggiori somme tra gli interessi legali e le somme dovute a titolo di rivalutazione monetaria;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

D E L I B E R A

Assunto quanto in premessa che qui si intende integralmente riportato e confermato:

- a) di prendere atto della sentenza n. 988/2024 del 26/06/2024 della Corte d'Appello di Bari - sezione lavoro -;
- b) di dare esecuzione alla suddetta sentenza, mediante la corresponsione al dipendente, (come identificata nell'allegato File privacy non soggetto a pubblicazione) la somma di **€. 95.172,97=** (di cui €. 82.939,42= a titolo di differenza tra l'indennità spettante e quella percepita dal 01/01/2002 ed €. 12.233,55= per interessi legali);
- c) di dare atto che l'importo complessivo del presente provvedimento pari a €. 124.948,22= (di cui €. 82.939,42 per sorte capitale, €. 12.233,55 per interessi, €. 22.725,40 per oneri c/ente, €. 7.049,85 per IRAP) è così rilevato in Contabilità Generale:
 - conto 230.120.00005 "Fondo rischi per vertenze giudiziarie e contenziosi" per complessivi €. 15.000,00=, su cui la SBL ha provveduto ad effettuare il relativo accantonamento, in sede di chiusura del bilancio dell'esercizio finanziario relativo all'anno 2010;
 - conto 733.105.00030 "Altri oneri di gestione" per complessivi €. 109.948,22=;

- d) di dare atto che per eventuali correzioni di errori materiali, si procederà a rettifica con determina dirigenziale;
- e) di trasmettere copia del presente provvedimento a cura dell'Area Gestione Risorse Umane:
- al dipendente per il tramite dell'avv. S. C.;
 - all'ufficio trattamento economico;
 - all'ufficio pensioni;
 - alla Struttura Legale e alla GRF per gli adempimenti di propria competenza.

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
23012000005 - F.do rischi per cause civili ed oneri processuali	2010	15.000,00
73310500030 - Altri oneri di gestione	2025	109.948,22

CONTIENE liquidazione NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione NON soggetta a pubblicazione

ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali




DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	
-----------------------------------	--

PROPOSTA N.RO 20250002099 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20250001852 DEL 18/09/2025

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Posizione Organizzativa - Titolare IFO	Boccuzzi Giuseppe	 Firmato digitalmente il 17/09/2025 12:09
Responsabile UOS/UOSD	Veronico Letizia	 Firmato digitalmente il 17/09/2025 13:59
Direttore/Responsabile di Struttura	Fruscio Lorenzo	 Firmato digitalmente il 17/09/2025 14:32